



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Giulia Iofrida

Gianluca Grasso

Salvatore Leuzzi

Raffaella Brogi

Luigi d'Alessandro

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

IVA

Ud.08/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15716/2025 R.G. proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mascolo
-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Campania n. 909/2025 depositata il 29/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.



FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dall'impugnazione, proposta da [REDACTED], della cartella di pagamento n. [REDACTED], avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2019, per l'importo di euro 11.258,16. Il contribuente deduceva di essere stato ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. n. 3 del 2012, in forza di decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 9 marzo 2023, con il quale era stato omologato l'accordo di ristrutturazione, e assumeva che la notifica della cartella, riferita a debiti compresi nel piano concordatario, si ponesse in contrasto con l'art. 8 della medesima legge e con il principio della *par condicio creditorum*. Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso e precisando, in particolare, che i ruoli di cui alla cartella impugnata erano stati oggetto di sospensione amministrativa per la sola quota d'imposta, mentre non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 3428/12/2024, depositata il 4 marzo 2024, accoglieva il ricorso, ritenendo preclusa all'Ufficio, nelle more della procedura e a tutela della *par condicio creditorum*, la possibilità di richiedere somme rientranti nel piano concordato, ferma la possibilità di ottenere l'annullamento degli importi iscritti a ruolo solo dopo l'integrale adempimento degli impegni assunti con il piano. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, denunciando il vizio di motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 8 della l. n. 3 del 2012, sul rilievo che l'Ufficio aveva sospeso l'esecuzione del ruolo in relazione alle somme comprese nell'accordo e che restavano in esecuzione soltanto sanzioni e interessi, ritenuti non ricompresi nell'accordo di ristrutturazione. Si costituiva [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, mentre non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-



Riscossione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 909/06/25, depositata il 29 gennaio 2025, accoglieva l'appello dell'Ufficio e compensava le spese del doppio grado, osservando che la cartella aveva ad oggetto debiti erariali compresi nella proposta di accordo omologata dal Tribunale di Torre Annunziata, ma che, all'esito della fase di mediazione, l'Ufficio aveva sospeso il ruolo oggetto dell'impugnazione, sicché non risultava richiesta in riscossione alcuna somma compresa nel piano di ristrutturazione. Per la cassazione di tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe omesso di valutare che l'Agenzia delle Entrate, sia nelle difese di primo grado sia nell'atto di appello, aveva dichiarato di avere sospeso soltanto la parte della cartella riferita alla sorte capitale, manifestando invece l'intenzione di procedere per interessi e sanzioni, nonostante l'intervenuta omologazione del concordato minore; il ricorrente deduce, altresì, l'omessa pronuncia sulle eccezioni impeditive della pretesa erariale limitatamente agli accessori e prospetta che il giudice d'appello avrebbe deciso ultra petita, ritenendo sospeso l'intero ruolo e fondando su tale presupposto l'accoglimento del gravame.

Con il **secondo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancata considerazione della proposta ex art. 8 della l. n. 3 del 2012 e del decreto di omologa del Tribunale di Torre Annunziata, documenti dai quali, secondo il ricorrente, sarebbe emersa l'esistenza, all'interno del



piano concordatario, di un fondo di accantonamento destinato a coprire sanzioni, interessi ed eventuali ulteriori debiti sopravvenuti, con conseguente inclusione anche degli accessori nella regolazione concorsuale e illegittimità della pretesa erariale esterna alla procedura.

Con il **terzo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 3, della l. n. 3 del 2012 e 1194 c.c., assumendosi che la Corte territoriale, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe ritenuto legittima la pretesa di pagamento in costanza di omologa dell'accordo, sebbene interessi e sanzioni, quali accessori del debito principale, dovessero seguire la medesima disciplina concorsuale della sorte capitale e non potessero essere azionati individualmente senza previa caducazione o risoluzione dell'accordo omologato.

I **tre motivi**, per la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi investono, sotto distinti profili, la medesima questione di diritto: se l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della l. n. 3 del 2012, precluda all'Amministrazione finanziaria l'emissione della cartella di pagamento relativa a un credito anteriore e, in particolare, se consenta la riscossione individuale di sanzioni e interessi che il contribuente assume ricompresi nel piano omologato.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla l. n. 3 del 2012, oggi ripreso, nel suo archetipo funzionale, dal concordato minore disciplinato dal codice della crisi, ha matrice concordataria. Esso è destinato a regolare, secondo le previsioni della proposta omologata, il soddisfacimento dei creditori anteriori, che ne restano vincolati quanto alle modalità, ai tempi e alla misura dell'adempimento.

L'effetto vincolante dell'accordo, tuttavia, non si accompagna a una fase di accertamento concorsuale del passivo analoga a quella propria delle



procedure liquidatorie; l'omologazione non contiene, dunque, un accertamento giudiziale definitivo dell'esistenza, dell'entità e del rango dei singoli crediti, né priva i creditori anteriori del potere di farli accertare o liquidare nelle sedi loro proprie.

La procedura dell'accordo di composizione si colloca, pertanto, tra gli strumenti di regolazione concorsuale della crisi, pur conservando una componente negoziale nella formazione del consenso dei creditori. Il dato decisivo non è rappresentato dalla sola adesione della maggioranza, ma dall'effetto vincolante che l'art. 12, comma 3, della l. n. 3 del 2012 ricollega all'omologazione dell'accordo, rendendolo obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità prevista dall'art. 10, comma 2, della medesima legge.

In questa prospettiva, anche alla luce del contenuto della proposta e del piano delineati dagli artt. 7 e 8, l'accordo omologato assolve una funzione di composizione ordinata del passivo, conformando le pretese individuali alle modalità, ai tempi e alla misura di soddisfacimento ivi stabiliti e impedendo che il singolo creditore, anche pubblico, possa perseguire un soddisfacimento autonomo e non coordinato con la regolazione approvata. L'obbligatorietà dell'accordo omologato per tutti i creditori anteriori rimarca la connotazione concordataria dello strumento e ne segna il distacco da un modello meramente negoziale, rispetto al quale l'accordo di composizione si caratterizza per l'effetto di conformazione collettiva delle pretese anteriori.

Ne discende che l'accordo omologato non rende, di per sé, illegittima l'emissione della cartella di pagamento relativa a un credito sorto anteriormente alla procedura, ove tale atto sia diretto alla liquidazione o alla conservazione della pretesa erariale. Diversa è, però, la questione dell'esercizio della pretesa in chiave soddisfattiva. Finché l'accordo omologato conserva efficacia e il debitore adempie le scadenze e le previsioni del piano, il creditore anteriore non può ottenere il



soddisfacimento individuale del proprio credito in modo difforme dalla regolazione concordataria, salvo che ricorrano i presupposti per far valere l'inadempimento o per rimuovere gli effetti dell'omologazione secondo gli strumenti previsti dalla disciplina speciale.

La distinzione risponde alla struttura della procedura e al coordinamento tra gli artt. 10, 12 e 13 della l. n. 3 del 2012. L'accordo omologato non converte il giudizio tributario in un giudizio di verifica del passivo, né sottrae al creditore pubblico il potere di conservare o determinare la propria pretesa nelle forme previste dall'ordinamento tributario. Esso, però, incide sul diverso piano dell'attuazione del credito, poiché, una volta intervenuta l'omologazione, il soddisfacimento dei creditori anteriori deve avvenire secondo le previsioni del piano e sotto il presidio delle regole sull'esecuzione dell'accordo.

La cartella può dunque rilevare come atto di liquidazione o cristallizzazione della pretesa, ma non può essere posta a fondamento di una riscossione individuale incompatibile con il vincolo discendente dall'omologazione e con la disciplina concordataria che governa l'adempimento dei crediti anteriori.

Tale conclusione è coerente con l'orientamento di questa Corte sulla funzione della cartella di pagamento nelle procedure concorsuali. La cartella, pur incorporando un'intimazione ad adempiere, non determina di per sé l'inizio della procedura esecutiva, che prende avvio soltanto con gli atti esecutivi in senso proprio, e segnatamente con il pignoramento (Cass. n. 3014/2023; Cass. n. 31560/2022). Ne consegue che il vincolo derivante dalla procedura concorsuale incide sull'efficacia esecutiva della cartella e sulla sua utilizzabilità come strumento di soddisfacimento individuale, non invece sulla sua validità, né sulla sua funzione di liquidazione e opponibilità del credito nel concorso.

Sotto un diverso ma convergente profilo sistematico, la medesima logica di conformazione collettiva delle pretese anteriori emerge anche dalla



disciplina del piano del consumatore. Quest'ultimo, pur differenziandosi dall'accordo per l'assenza del voto dei creditori e per la più accentuata centralità del controllo giudiziale, condivide con esso la funzione di concorsualizzazione delle obbligazioni anteriori: anche in tale modello, infatti, l'omologazione non esclude la possibilità di determinare il credito, ma ne governa l'attuazione secondo il programma approvato, rendendo incompatibili iniziative individuali che, fuori dal piano, alterino la destinazione delle risorse e la misura del soddisfacimento prevista per la massa.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tale distinzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha escluso la violazione della *par condicio creditorum* sul rilievo che l'Amministrazione non avrebbe chiesto in riscossione alcun credito erariale compreso nel piano, avendo sospeso il ruolo in attesa della definizione della procedura. Così motivando, tuttavia, essa non ha verificato quale fosse l'effettivo perimetro della sospensione amministrativa né, soprattutto, se sanzioni e interessi fossero realmente estranei all'accordo ovvero fossero stati contemplati nella proposta omologata, anche attraverso il fondo di accantonamento allegato dal contribuente. La lacuna motivazionale assume rilievo decisivo perché investe il presupposto stesso sul quale la Corte territoriale ha fondato l'accoglimento dell'appello. Solo una sospensione effettivamente estesa all'intera pretesa iscritta a ruolo avrebbe potuto giustificare l'affermazione secondo cui l'Ufficio non stava perseguendo alcun soddisfacimento individuale in contrasto con l'accordo omologato. Se, invece, come dedotto dalla stessa Agenzia delle Entrate, la sospensione era limitata alla sola imposta, mentre sanzioni e interessi restavano azionabili perché reputati estranei all'accordo, il giudice d'appello doveva stabilire se la cartella continuasse a operare, per tali accessori, come titolo di riscossione individuale e se tale utilizzazione fosse compatibile con il vincolo derivante dall'omologazione. L'omissione di tale verifica impedisce di ritenere



correttamente esclusa la violazione della regolazione concordataria e impone la cassazione con rinvio, affinché il giudice del merito accerti, da un lato, il reale ambito della sospensione amministrativa e, dall'altro, l'inclusione o meno degli accessori nel piano, anche alla luce del fondo di accantonamento indicato dal contribuente.

Tale accertamento era decisivo, poiché, se gli accessori erano ricompresi nella regolazione concordataria, essi non potevano essere pretesi in via individuale fuori dal piano per il solo fatto di non coincidere con la quota capitale sospesa dall'Ufficio.

Nel caso di specie, dagli stessi passaggi della sentenza impugnata e dagli atti difensivi richiamati dalle parti emerge che la controversia non era circoscritta alla mera legittimità della cartella quale atto di liquidazione o cristallizzazione del credito tributario. L'Agenzia delle Entrate aveva infatti dedotto di avere sospeso l'esecuzione del ruolo in relazione alla quota d'imposta ricompresa nell'accordo, ma aveva al contempo sostenuto che restassero in esecuzione le sanzioni e gli interessi, reputati estranei alla proposta omologata. Tale impostazione difensiva, declinata *funditus* nel controricorso, rendeva centrale non solo l'accertamento dell'inclusione o meno degli accessori nel piano, ma anche la verifica della legittimità dell'utilizzazione della medesima cartella come titolo idoneo a conseguire il soddisfacimento separato e individuale di tali poste.

Ne consegue che il *thema decidendum* investiva anche la possibilità, per il creditore pubblico, di utilizzare la medesima cartella come titolo per conseguire il soddisfacimento individuale degli accessori, nonostante l'intervenuta omologazione dell'accordo di composizione della crisi. La questione non poteva essere elusa mediante il mero richiamo alla sospensione del ruolo, perché proprio l'estensione oggettiva di tale sospensione costituiva il fatto controverso da accertare, alla luce della distinzione tracciata dall'Ufficio tra imposta sospesa e accessori asseritamente recuperabili.



La Corte territoriale, pertanto, non poteva arrestarsi all'affermazione secondo cui il ruolo era stato sospeso, perché tale affermazione non esauriva il contenuto della pretesa erariale dedotta in giudizio. Occorreva invece verificare se la sospensione fosse totale o soltanto parziale; se la parte rimasta in esecuzione riguardasse sanzioni e interessi; se tali poste fossero effettivamente estranee all'accordo ovvero fossero ricomprese nella proposta omologata, anche mediante il fondo di accantonamento indicato dal contribuente. In difetto di tale verifica, l'affermazione secondo cui nessuna somma compresa nel piano sarebbe stata richiesta in riscossione resta priva del necessario supporto argomentativo, perché non chiarisce se la cartella fosse stata neutralizzata nella sua interezza oppure se continuasse a spiegare effetti soddisfattivi, sia pure limitatamente agli accessori.

Solo all'esito di tale verifica sarebbe stato possibile stabilire se l'Ufficio si fosse limitato a conservare la propria pretesa oppure avesse perseguito, almeno per gli accessori, una riscossione individuale non coordinata con il piano. Il giudice d'appello avrebbe dovuto, quindi, confrontarsi espressamente con la tesi dell'Amministrazione secondo cui sanzioni e interessi non rientravano nell'accordo e con la contrapposta deduzione del contribuente, fondata sul fondo di accantonamento previsto nella proposta omologata, al fine di stabilire se l'azione esattiva residua fosse compatibile con l'efficacia vincolante dell'accordo.

La questione, dunque, non poteva essere risolta mediante l'alternativa secca tra validità o invalidità della cartella, ma richiedeva di distinguere la funzione liquidatoria e conservativa dell'atto dalla sua eventuale utilizzazione in senso esecutivo o comunque soddisfattivo. È solo sotto quest'ultimo profilo che la pendenza e l'efficacia dell'accordo omologato assumono rilievo impeditivo, non già perché impediscano all'Amministrazione di quantificare il credito, ma perché le precludono di



conseguirne il pagamento fuori dalle condizioni approvate, ove si tratti di credito anteriore ricompreso nel perimetro della procedura.

La medesima verifica si impone con specifico riguardo agli accessori del credito tributario. Sanzioni e interessi, ove anteriori alla procedura o comunque considerati nella proposta omologata, non possono essere separati dalla sorte concorsuale della pretesa cui accedono mediante una mera distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo.

Il richiamo all'art. 1194 c.c., evocato dal ricorrente, rileva solo nei limiti in cui conferma l'esigenza di non scindere arbitrariamente capitale e accessori nella fase di imputazione e soddisfacimento del credito, ma non consente di eludere il vincolo specifico derivante dagli artt. 7, 8, 12 e 13 della l. n. 3 del 2012, qualora tali poste siano state ricomprese nella proposta e nel piano omologati.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto accertare non soltanto se la quota capitale sia stata formalmente sospesa, ma anche se sanzioni e interessi fossero effettivamente inclusi nel piano, anche attraverso il fondo di accantonamento dedotto dal contribuente, e se la loro eventuale riscossione autonoma sia compatibile con l'efficacia vincolante dell'accordo.

La disciplina dell'esecuzione, comune nelle sue linee essenziali all'accordo e al piano, conferma che il debitore deve adempiere secondo le prescrizioni omologate e che i pagamenti o gli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Ne risulta rafforzata l'esigenza che ogni componente del credito anteriore, ivi comprese le poste accessorie ove ricomprese nella proposta, sia trattata nel perimetro della procedura, poiché la riscossione separata di una parte della pretesa finirebbe per sottrarla alla regola concorsuale e per incidere sulla destinazione delle risorse già programmata in funzione del soddisfacimento collettivo.



I motivi devono, pertanto, essere accolti nei limiti indicati. Non perché l'omologazione dell'accordo precludesse in assoluto l'emissione della cartella, ma perché il giudice di appello ha ommesso di accertare se la pretesa relativa a sanzioni e interessi fosse compatibile con il contenuto concreto del piano omologato e con l'efficacia vincolante dell'accordo nei confronti dei creditori anteriori. La cassazione si impone, in particolare, perché la sentenza impugnata non ha chiarito se l'Ufficio intendesse servirsi della cartella soltanto quale atto di determinazione e conservazione del credito oppure anche quale titolo per il soddisfacimento individuale degli accessori, e non ha verificato se tale utilizzazione fosse consentita nonostante l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame attenendosi al principio secondo cui l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato ai sensi della l. n. 3 del 2012, pur non impedendo al creditore anteriore di far accertare o liquidare il proprio credito, vincola il medesimo creditore quanto alle modalità di soddisfacimento previste dal piano e non consente, in pendenza di accordo efficace e non inadempito, iniziative soddisfattive individuali incompatibili con la regolazione concordataria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/07/2026.

La Presidente
Giulia Iofrida

